



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*Roma,*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO  
RURALE E DELLA QUALITÀ  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E  
DELLA QUALITÀ  
SAQ X

Apofruit  
Viale della Cooperazione n. 400  
47020 Pievesestina di Cesena (FC)

OGGETTO: Indicazioni obbligatorie – art 24, par. 1 lett. c del Reg. (CE) n. 834/07

Si fa riferimento alla nota del 28.07.2010 con la quale codesta Ditta ha richiesto chiarimenti sull'obbligo di indicare nell'etichetta dei prodotti in cui compare il logo UE di produzione biologica, anche un'indicazione del luogo di origine degli stessi.

La Ditta, in particolare, chiede se il suddetto obbligo nel caso dei prodotti ortofrutticoli, sia soddisfatto dall'indicazione del Paese di origine che ai sensi del Reg. (CE) n. 1580/07 deve essere in ogni caso riportato nell'etichetta di tali prodotti.

A tal proposito si conferma, che, come ipotizzato da codesta ditta, per i prodotti ortofrutticoli l'indicazione del Paese di origine, riportato in etichetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1580/07, soddisfa l'obbligo previsto dall'art 24, par. 1 lett. c del Reg. (CE) n. 834/07 per i prodotti recanti il logo biologico.

Tuttavia si fa presente che, ai sensi dell'art. 58, par.2, del Reg. (CEE) n. 889/08, "Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo di origine", l'indicazione del luogo di origine, previsto dall'art 24, par. 1 lett. c del Reg. (CE) n. 834/07, deve essere collocata immediatamente sotto il numero di codice dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente.

Alla luce della suddetta disposizione, pertanto, gli esempi di etichette allegati alla nota del 28.07.2010 appaiono non conformi alle norme di etichettatura dei prodotti biologici.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Adriano Rasi Caldogn

*Adriano Rasi Caldogn*

*Sp*  
*D*